



A.S.L. NO
AZIENDA SANITARIA LOCALE di NOVARA
Viale Roma 7 - NOVARA

***DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE***

N° 336 del 31/05/2024

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO LIBERO PROFESSIONALE EX ART. 2BIS, COMMA 1 LETT. A.) D.L. 18/2020 PER MEDICO SPECIALIZZANDO IN UROLOGIA DA ASSEGNARE S.C. UROLOGIA: AMMISSIBILITA' E CONFERIMENTO

PROPONENTE: S.C. GESTIONE PERSONALE E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

§§§§§§§§§§

IL DIRETTORE GENERALE
(nominato con d.G.R. n° 10-3292 del 28 maggio 2021)

Nella data sopra indicata, su conforme proposta istruttoria della competente Struttura aziendale (sopra individuata), previa acquisizione dei pareri del Direttore Amministrativo e Sanitario, ha assunto, in Novara, presso la sede dell'Ente, la deliberazione di cui all'interno.

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO LIBERO PROFESSIONALE EX ART. 2BIS, COMMA 1 LETT. A.) D.L. 18/2020 PER MEDICO SPECIALIZZANDO IN UROLOGIA DA ASSEGNARE S.C. UROLOGIA: AMMISSIBILITA' E CONFERIMENTO

Il Direttore della S.C. Gestione Personale e Valorizzazione Risorse Umane formula la sottoestesa proposta istruttoria:

- PREMESSO** che con deliberazione n. 247 del 17/04/2024 è stato indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico libero professionale ai sensi dell'art.2 bis c.1 lett. a) del D.L. 17.03.2020 n.18, a medico specializzando in urologia, da assegnare alla s.c. urologia del P.O. di Borgomanero cod. 25/2024, essendo la dotazione organica carente di n.2 dirigenti medici rispetto al PTFP 2022/2024, con conseguenti difficoltà e ritardi nell'erogazione delle prestazioni proprie della struttura;
- che il relativo bando, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 17 del 24/04/2024, prevedeva quale termine utile per la presentazione delle domande il giorno 09/05/2024;
- PRESO ATTO** che entro il termine di cui sopra è pervenuta un'unica istanza da parte del candidato dott. Brusa Davide;
- VISTI** i requisiti di partecipazione per l'avviso pubblico in questione ed esaminata l'istanza e la documentazione prodotta dal dott. Brusa Davide;
- RITENUTO** che il predetto istante dott. Brusa Davide, possiede tutti i requisiti richiesti per poter partecipare all'avviso in questione;
- PRESO ATTO** che la procedura di conferimento incarico prevista dal bando del pubblico avviso prevede che *qualora sia ammissibile un unico candidato non si espletterà alcuna procedura di selezione*;
- RITENUTO** pertanto, di procedere al conferimento dell'incarico di collaborazione per l'esecuzione di prestazioni libero professionali di medico specializzando in urologia presso la s.c. Urologia del P.O. di Borgomanero, per un periodo di mesi sei, con impegno orario settimanale di massimo 38 ore, all'unico istante presente dott. Brusa Davide;

DELIBERA

per tutto quanto nelle premesse indicato, in esito alla indizione di avviso pubblico per il conferimento di incarico libero professionale ai sensi dell'art.2 bis c.1 lett. a) del D.L. 17.03.2020 n.18, a medico specializzando in urologia indetta con provvedimento n. 247 del 17/04/2024:

- di prendere atto che l'unico candidato ad aver inoltrato istanza di partecipazione, dott. Brusa Davide, risulta in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione medesima;
- di prendere atto che la procedura di conferimento incarico prevista dal bando del pubblico avviso prevede che *qualora sia ammissibile un unico candidato non si espletterà alcuna procedura di selezione*;
- conseguentemente di costituire rapporto di lavoro autonomo consistente nell'esecuzione DI prestazioni libero professionali di medico specializzando in urologia da assegnare alla s.c. Urologia del P.O. di Borgomanero, per un periodo di mesi sei, con impegno orario settimanale di massimo 38 ore, all'unico istante presente dott. Brusa Davide;
- di dare atto inoltre che l'emolumento del contratto sarà pari ad €. 40,00= orari lordi;

- di dare atto che il rapporto qui costituito, subordinato alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi della vigente normativa in materia di anticorruzione;
- di pubblicare i dati relativi all'incarico conferito con il presente provvedimento sul sito web della ASL NO;
- di delegare l'esecuzione del presente provvedimento al Direttore della s.c. Urologia, che con tale delega viene istituita quale "Responsabile" dell'esecuzione contrattuale;
- di delegare la s.c. Servizio Gestione Personale e Valorizzazione Risorse Umane agli adempimenti di carattere contabile conseguenti e successivi al presente provvedimento;
- di dare atto che l'incarico di "Responsabile" dell'esecuzione contrattuale comprende la verifica e l'attestazione della corretta esecuzione degli obblighi contrattuali da parte del Prestatore ed, in particolare, di garantire che il contratto non subisca modificazioni in fase di esecuzione;
- di dare atto che la spesa indotta dal presente provvedimento, quantificabile in €. 36.480,00 trova copertura sul conto 3100494 co 17 sub 17 del bilancio di previsione 2024;

II DIRETTORE GENERALE

VISTA la sopraesesa proposta istruttoria;

con il concorso dei pareri del Direttore Amministrativo e Sanitario;

**DECIDE DI APPROVARLA INTEGRALMENTE
ADOTTANDOLA QUALE PROPRIA DELIBERAZIONE**

**II DIRETTORE GENERALE
(Dott. Angelo Penna)**

(Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 82/2005)

§§§§§§§§§§

Il presente documento si compone di un documento principale di n.3 pagine e n.1 allegato allegato 1 fac simile contratto libero professionale composto da n. 7 pagine

ASL NO

SEDE LEGALE Viale Roma, 7 - Novara

CONTRATTO DI
PRESTAZIONE LIBERO PROFESSIONALE

- PARTI -

In esecuzione del provvedimento n. del

- A) **A.S.L. NO**, con sede in Novara, viale Roma 7 [P. I.V.A.: 01522670031], in persona del Direttore della s.c. Gestione Personale e Valorizzazione Risorse Umane dott. Gianluca Corona, nato a Vercelli (VC) il 10/05/1966, che ai sensi dell'art. 48 commi 1 e 2 del vigente atto aziendale dell'ASL NO di cui alla deliberazione n. 198 del 24.05.2022, esercita la legale rappresentanza dell'Azienda nelle materie ricadenti nella competenza della struttura Gestione Personale e Valorizzazione Risorse Umane.
- B) **Dott.** _____, residente in _____ (CF _____) P.IVA.: _____], domiciliato presso sé medesimo, [di seguito: "**Prestatore**"], medico _____.

Premesse.

Le parti condividono le sottoestese premesse.

La Committente, per l'ordine di ragioni esposte nell'atto deliberativo, approvativo del presente contratto (in schema), si trova nella necessità di fruire dell'attività professionale del Prestatore; ed intende, quindi, costituire un rapporto di lavoro con il Prestatore; che accetta tale costituzione.

Le Parti concordano di stipulare un *contratto di lavoro autonomo* concettualmente, e normativamente, inquadrabile nel *contratto di prestazione libero professionale ex artt. 2229 ss. c.c.*

L'oggetto del presente contratto è costituito da prestazioni professionali presso la s.c. _____.

Le prestazioni verranno svolte all'interno della Struttura aziendale della Committente e, pertanto, si integra la fattispecie delle prestazioni endoaziendali.

Art. 1 Qualificazione del rapporto.

Le parti intendono porre in essere un rapporto di lavoro autonomo di natura libero professionale "endoaziendale" ed assumono impegno di mantenere ferma tale volontà, nella fase di esecuzione contrattuale.

Ciò impegnandosi a non contravvenire a quanto previsto dai successivi articoli: **3** e **7**, in punto di autonomia del Prestatore di autodeterminarsi nelle modalità esecutive delle prestazioni..

In particolare il Prestatore si determina per la stipulazione del presente contratto anche per la circostanza che quest'ultimo non impone doveri di esclusività, e, pertanto, non preclude la possibilità di instaurare rapporti lavorativi con altri Committenti.

Art. 2 Oggetto del rapporto.

Oggetto del presente contratto sono prestazioni consistenti in:

- prestazioni libero professionali di medico _____, consistenti in _____ per un numero massimo di ore _____ settimanali.

Art. 3 Autonomia del Prestatore.

Nell'espletamento delle prestazioni, di cui all'articolo precedente, il Prestatore non è soggetto ad alcun vincolo di subordinazione: *né professionale; né organizzativa*; da parte della Committente. Al proposito, si stabilisce – inderogabilmente – quanto segue.

3.1.) La Committente si asterrà dal formulare richieste e/o prescrizioni attinenti alle concrete modalità di adempimento del contratto, da parte del Prestatore. Modalità che saranno determinate autonomamente dal Prestatore entro i limiti di cui al successivo punto.

3.2.) La Committente potrà, **solo**, emanare direttive generali di tipo organizzativo e programmatico, finalizzate a coordinare l'attività libero professionale del prestatore con la propria organizzazione interna.

In ogni caso, tali direttive saranno sempre riferite al solo risultato della prestazione; senza possibilità di incidere sull'autonomia del Prestatore, il cui unico obbligo è quello di attenersi alle direttive generali necessarie per rendere compatibile la prestazione con le esigenze organizzative della Committente.

3.3.) Ragioni logistiche impongono che la prestazione venga resa, presso le strutture aziendali della Committente ed in forma coordinata con l'organizzazione interna di quest'ultima.

A tal proposito, la Committente designa, quale soggetto incaricato di “gestire” tale coordinamento, **il Direttore della s.c.**

che ha assunto e svolgerà l'incarico di “*referente operativo*” dell'esecuzione del presente contratto, comprendendosi in tale incarico le funzioni di verifica della correttezza delle prestazioni della Controparte contrattuale, ai sensi dell'art. 2224 del Codice civile.

Il Prestatore non è tenuto ad alcun vincolo specifico di presenza, potendo concordare con il Committente gli accessi necessari per le esigenze di cui al presente articolo; egli dovrà, comunque, stante le necessità del coordinamento funzionale (di cui s'è detto), rendere la prestazione in tempi compatibili con l'organizzazione delle strutture aziendali della Committente.

3.4.) Le Parti danno atto che la presenza del Prestatore, presso le strutture della Committente, ed il collegamento funzionale con la Struttura organizzativa della Committente, costituiscono condizioni indispensabili per l'esecuzione del contratto da parte del Prestatore; contratto che non può avere utile esecuzione in assenza di tale coordinamento funzionale.

Art. 4 Doveri di comportamento del Prestatore

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 del D.P.R. n. 62/2013, recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, i doveri di comportamento ivi contemplati sono estesi e vincolanti anche per i collaboratori /consulenti della Pubblica Amministrazione.

Pertanto il Prestatore assume specifico impegno ad adempiere puntualmente ai doveri di comportamento previsti dal D.P.R. n. 62/2013, che gli viene consegnato in copia unitamente al presente contratto.

In caso di violazioni degli obblighi di cui al presente articolo, la Committente ha facoltà di risolvere anticipatamente il contratto ex art. 1454 c.c. , salvo l'eventuale risarcimento del danno.

Art. 5 Durata.

Il presente contratto, di durata _____, decorre dal _____ **sino al** _____.

È fatta salva la facoltà per entrambe le Parti del recesso ad nutum (prima della scadenza sopraindicata).

Tale facoltà è esercitabile nei termini di cui al successivo articolo 7.).

Art. 6 Compenso.

La Committente si impegna a corrispondere, al Prestatore, *il compenso onnicomprensivo lordo di €.* **40,00 orari (quaranta/00).**

Tale compenso si intende remunerativo: ***sia della prestazione resa dal Prestatore; sia delle spese (generalì e speciali) da quest'ultimo sostenute, per rendere la prestazione.***

Il pagamento del compenso verrà effettuato a cadenza periodica tramite rate mensili posticipate, in seguito ad attestazione da parte del Direttore della s.c. _____ delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento, con emissione di mandato tratto sul Tesoriere, entro 60 giorni dalla presentazione di richiesta, da parte del Prestatore ed in seguito ad attestazione, da parte del "Referente operativo" individuato con il presente disciplinare, del corretto e puntuale espletamento delle prestazioni.

Le parti stante la natura del contratto, danno atto dell'inapplicabilità del D.Lgs. 231/2002.

Art. 7 Disposizioni particolari.

7.1.) Per quanto non diversamente disposto dal presente disciplinare, vale la disciplina codicistica (*artt. 2229 ss. codice civile*).

7.2.) La durata del presente contratto (quale definita al precedente art. 5) è meramente indicativa, essendo libere le parti di interrompere il rapporto in qualsiasi momento, salvo l'onere di preavviso (*a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento*), nei termini sotto indicati:

- **per la Committente, 30 giorni;**
- **per il Prestatore, 30 giorni.**

In ipotesi di interruzione, le parti concordano che si applichi, comunque, l'art. 2237 cod. civ. e non l'art. 2227 cod. civ.; pertanto, calcoleranno il compenso dovuto al Prestatore, ai sensi dell'art. 2237 cod. civ., in relazione alle prestazioni fornite ed accertate dal referente operativo, al momento dell'effettiva interruzione del rapporto.

Nelle ipotesi di mancato rispetto dei termini sopraindicati, la Parte recedente dovrà corrispondere a richiesta dell'altra Parte, una penale pari al compenso mensile diviso trenta, per i giorni di mancato preavviso.

7.3.) Il Prestatore si impegna a comunicare, immediatamente, alla Committente, ogni comportamento del "*Referente operativo*" o di altri soggetti dell'A.S.L. NO, che venga ad incidere – direttamente od indirettamente – sull'autonomia di cui all'art. 3.

7.4.) Il Prestatore, assumendosi il rischio della responsabilità della propria opera professionale, dovrà essere coperto da **polizza assicurativa** per i rischi RC nei confronti di terzi derivanti dalla propria prestazione lavorativa ai sensi dell'art. 10, comma 2, della L. 24/2017, nonché di un'adeguata polizza assicurativa per colpa grave ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 24/2017.

Art. 8 Bollo e registrazione.

Il presente disciplinare rientra nella previsione di cui al **secondo comma, art. 5. D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131** e, pertanto, **è soggetto a registrazione in caso d'uso** [Tariffa - Parte II, art. 1, primo comma, lettera b.)] e, ove ricorra, registrazione con applicazione di imposta in misura fissa ex art. 40 D.P.R. n° 131/1986, con relativo onere a carico della parte interessata.

Le spese di bollo sono a carico del prestatore.

Letto, approvato e sottoscritto.

Novara, li _____

**A.S.L. NO - NOVARA
IL DIRETTORE S.C. SERVIZIO
GESTIONE PERSONALE E
VALORIZZAZIONE RISORSE**

UMANE
dott. Gianluca Corona

IL PRESTATORE
Dott. _____